

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                    **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2462 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 agosto 2023**

**che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale**

(GU L 2462 del 6.11.2023, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2024/2992 della Commissione del 26 luglio 2024	L 2992	1	2.12.2024

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2462 DELLA  
COMMISSIONE****del 22 agosto 2023****che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo  
e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell'obbligo di  
sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale***Articolo 1***Attuazione dell'obbligo di sbarco**

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale conformemente al presente regolamento.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- 2) «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;

*Articolo 3***Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza**

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel Mar Mediterraneo occidentale:

- a) alla cappasanta (*Pecten jacobaeus*) catturata con draghe automatiche (HMD);
- b) alle vongole (*Venerupis* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD);
- c) all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

**▼ B**

- d) all'astice (*Homarus gammarus*) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX);
- e) all'aragosta (*Palinuridae*) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX);

**▼ M1**

- f) alle vongole (*Venus* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD);
- g) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) da gennaio a giugno e da settembre a dicembre;
- h) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX).

2. La cappasanta (*Pecten jacobus*), le vongole (*Venerupis* spp.), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), l'astice (*Homarus gammarus*), l'aragosta (*Palinuridae*), le vongole (*Venus* spp.) e lo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.

**▼ B**

3. Entro il 1° maggio 2027 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e i risultati della ricerca, di progetti e studi a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2027.

*Articolo 4***Esenzione de minimis**

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i seguenti quantitativi di specie:

- a) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- b) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli;

**▼B**

- c) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*), l'orata (*Sparus aurata*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- d) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;
- e) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari; e

**▼M1**

- f) per i gamberi di profondità (gambero viola (*Aristeus antennatus*) e gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*)], fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).

**▼B**

2. Entro il 1° maggio 2027 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e i risultati della ricerca, di progetti e studi a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2027.

*Articolo 5***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.